



**REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA**

**Sezione Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini
dell'UE**

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

Mariarosa Pipponzi	Presidente Rel.
Elisabetta Arrigoni	Giudice
Mauro Liberti	Giudice

letto il ricorso depositato in data 26 LUGLIO 2018
a scioglimento della riserva assunta in data 4 GIUGNO 2019
pronunzia il seguente

DECRETO

nella causa iscritta al numero sopra emarginato promossa
da

(CF J) **CODICE CUI** , elettivamente domiciliato/a presso lo
studio dell'Avv. GHIO GIOVANNI dal quale è rappr.to/a e difeso/a in virtù di procura a
margine del ricorso

RICORRENTE

e

**COMMISSIONE (BRESCIA SEZ DI BERGAMO) TERRITORIALE PER IL
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE**

RESISTENTE

Con l'intervento del **Pubblico Ministero**

OGGETTO:: ricorso ex art. 35 D.Lgs 25/2008

RAGIONI DELLA DECISIONE

L'odierno ricorrente ha presentato domanda di protezione internazionale, deducendo, davanti alla Commissione Territoriale competente per l'esame, i seguenti fatti:

- 1) di essere nato nella città di Timbo in Guinea il ma di aver vissuto a Conakry;
- 2) di avere entrambi i genitori e due fratelli che vivono in Guinea;
- 3) di non aver studiato;

PDF Eraser Free

- 4) di aver lavorato nel suo paese come assistente alla vendita in un supermercato e poi come meccanico;
- 5) di appartenere al gruppo etnico fulan e di religione mussulmana;
- 6) di aver lasciato il suo paese nel 2015 per motivi politici;
- 7) di non essere un membro del partito, ma un manifestante e di fare anche a volte volantinaggio;
- 8) di essere un manifestante del gruppo politico UFDG che era all'opposizione nel 2015;
- 9) di aver partecipato nel 2015 ad una manifestazione per la propaganda politica in vista delle elezioni comunali a Bambeto;
- 10) di essere stato arrestato dalla gendarmeria per un mese e per molti giorni non aveva avuto da mangiare;
- 11) di essere stato liberato, insieme agli altri, grazie all'intervento del leader politico dell'UFDG;
- 12) di essere stato arrestato una seconda volta dalla gendarmeria sempre ad una manifestazione politica. Specifica che durante la campagna elettorale avevano scortato il leader del suo partito presso il Palazzo del Governo nella città di Conakry, ma di essere stati intercettati e aggrediti da esponenti del partito avversario RPG e che per questo si era creato uno scontro che ha portato l'intervento della gendarmeria la quale ha arrestato solo i membri dell'UFDG;
- 13) di essere stato imprigionato ancora per un mese nella prigione Centrale;
- 14) di essere uscito di prigione grazie all'aiuto dei paranti che hanno corrotto una guardia carceraria;
- 15) di aver deciso di lasciare il Paese dopo la seconda prigionia;
- 16) di aver lasciato la Guinea su un camion ed aveva raggiunto il Benin;
- 17) di aver chiamato i suoi genitori i quali gli hanno spedito per posta i soldi per andare in Marocco;
- 18) di aver raggiunto il Marocco in aereo;
- 19) di essere rimasto in Marocco per 3 mesi lavorando come imbianchino;
- 20) di essere andato successivamente in Algeria dove è rimasto per 8 mesi lavorando sempre come imbianchino;
- 21) di essere andato poi in Libia dove era stato prigioniero di un campo di lavoro "*era un cantiere e lavoravamo sotto minaccia delle armi*";
- 22) di essere stato operato in Day hospital a Bergamo a causa della sabbia che gli era entrata proprio nell'orecchio a seguito di un colpo di pistola quando lavorava nel campo;
- 23) di prendere dei medicinali per curare il problema dopo l'operazione;
- 24) di aver paura di tornare in Guinea in quanto verrebbe arrestato per le sue idee politiche.

PRODUCE:

- Certificazioni mediche
- Carte relative alla sua vicenda politica in Guinea

Nel modello C3 nei motivi per i quali ha lasciato il suo paese dichiara **MOTIVI DI SICUREZZA**

La Commissione Territoriale ha considerato il racconto del richiedente non credibile in quanto il suo ruolo politico era marginale, relativo soltanto ad attività di volantinaggio, avendo lui stesso ammesso che la sua mancanza di educazione e cultura non gli permettevano alcun ruolo di rilievo nel partito. A fronte di ciò ha respinto la domanda.

PDF Eraser Free

Avverso il provvedimento di diniego della domanda di protezione internazionale notificato in data 6 luglio 2018 proponeva ricorso il 26 luglio 2018 che, richiamando il fatto così come narrato in sede di audizione e contestate le argomentazioni della Commissione Territoriale, chiedeva in via graduata il riconoscimento delle varie forme di protezione internazionale previste dalla legge nonché il diritto all'asilo costituzionale ex art. 10 comma 3 Cost.

Il PM, all'esito della notifica via pec del ricorso, concludeva per l'assenza di cause ostative.

Il Ministero resistente trasmetteva, per il tramite della Commissione Territoriale, breve comparsa di costituzione con allegata documentazione senza nessuna ulteriore argomentazione in fatto o in diritto.

Il Collegio, sentito il richiedente nel corso dell'udienza odierna, riservava la decisione.

La vicenda narrata dal richiedente, a giudizio del Tribunale, potrebbe astrattamente essere ricondotta ad una delle ipotesi integranti la protezione maggiore e cioè lo *status* di rifugiato. Lo *status* di rifugiato può, infatti, essere riconosciuto allo straniero che abbia un ragionevole timore di poter essere, in caso di rimpatrio, vittima di persecuzione (art. 1, Conv. Ginevra, 28 luglio 1951; v. l. 24 luglio 1954 n.722); in particolare, la condizione di «rifugiato» può essere accordata al cittadino di un paese terzo il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale, si trova fuori dal paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di detto paese (art. 2, lett. d, Dir. 2011/95/UE; v. D.Lgs 21 febbraio 2014 n. 8). Il ricorrente in effetti ha affermato di essere un membro dell'UFDG (forza avversa al partito al potere) e di essere stato arrestato per ben due volte nel corso di manifestazioni durante il periodo elettorale nel 2015, di essere quindi stato impedito nella libera manifestazione del suo pensiero.

Ciò premesso, va evidenziato che, con riguardo alla specifica materia, se per un verso deve ritenersi in via generale attenuato l'onere probatorio incombente sul richiedente - così come oggi esplicitato dall'art. 3, comma 5 D. Lvo 251/07- d'altra parte il richiedente protezione non è esonerato dalla prova. Secondo l'insegnamento della Cassazione *“L'onere probatorio, deve dunque essere assolto seppur in via indiziaria tenendo conto delle difficoltà connesse a volte ad un allontanamento forzato e segreto, ma comunque a mezzo elementi aventi carattere di precisione, gravità e concordanza, desumibili dai dati, anche documentali, offerti al bagaglio probatorio (...)Il fatto che tale onere debba intendersi in senso attenuato non incide sulla necessità della sussistenza sia della persecuzione sia del suo carattere personale e diretto per le ragioni rappresentate a sostegno della sua rivendicazione (cfr. Cass. n. 26278/05), e soprattutto non pone a carico dell'amministrazione alcuno speculare onere ne' di concedere il beneficio del dubbio, ne' di smentire con argomenti contrari le ragioni addotte dall'istante.”* (Cass. 18353/06, vedasi da ultimo anche Cass. n. 14157/2016). In particolare, per accertare la veridicità e l'attendibilità delle circostanze esposte dal ricorrente a fondamento delle proprie istanze di protezione internazionale deve farsi applicazione del regime dell'onere della prova previsto nel D. Lgs.251/2007 che stabilisce che, se il richiedente non ha fornito la prova di alcuni elementi rilevanti ai fini della decisione, le allegazioni dei fatti non suffragati da prova vengono ritenuti comunque veritieri se: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) è stata fornita un'idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi, le dichiarazioni rese sono coerenti e plausibili e correlate alle informazioni generali e specifiche riguardanti il suo caso; c) il richiedente ha presentato la domanda il prima possibile o comunque ha avuto un valido motivo per tardarla; d) dai riscontri effettuati il richiedente è attendibile (v. Cass. 6879/11).

PDF Eraser Free

Orbene nel caso in esame il ricorrente, a sostegno di quanto dichiarato in merito al luogo di provenienza, ai motivi del suo espatrio ed alle ragioni per le quali non intende rimpatriare, ha prodotto documentazione della cui genuinità non vi sono elementi per dubitare che attesta, da un lato, la sua appartenenza al partito (UFDG) e, dall'altro, la sua intervenuta condanna in contumacia a 5 anni di reclusione per aver manifestato contro la elezione del Presidente della Repubblica ed aver fatto resistenza ai pubblici ufficiali che cercavano di fermare la manifestazione. Il ricorrente ha prodotto altresì il suo mandato di arresto, in copia, emesso in epoca successiva alla suddetta sentenza ed una copia dell'estratto del Casellario Penale da cui risulta la condanna "per ribellione ed incitamento alla rivolta". Nel corso dell'udienza odierna il ricorrente ha precisato che tale documentazione è stata ottenuta da suo fratello ed a lui trasmessa. Sicchè la veridicità del narrato del ricorrente, lineare nella sua semplicità e privo di contraddizioni, ha trovato diretta conferma nella documentazione prodotta in giudizio. D'altra parte la Commissione Territoriale non aveva dubitato della credibilità del ricorrente, bensì aveva reputato non verosimile che, trattandosi di un semplice militante privo di cariche e di responsabilità nel partito e privo di istruzione, potesse essere perseguitato per motivi politici.

Ebbene lo *status* di rifugiato non postula affatto che il soggetto sia un capo o un leader politico e comunque va riconosciuto anche a coloro che siano impediti ad esercitare liberamente il diritto di manifestare il proprio pensiero politico, come è palesemente avvenuto nel caso di specie. Pertanto una volta acclarato che il ricorrente ha provato di essere stato perseguitato per il solo fatto di aver manifestato contro il Presidente della Repubblica come dimostra la sentenza di condanna prodotta alle cui inequivocabili motivazioni si rimanda, resta da verificare se in caso di rimpatrio egli possa essere arrestato e costretto a scontare tale pena e quale sia la attuale possibilità concessa ai cittadini Guineani di manifestare liberamente il proprio pensiero. Ebbene nelle COI consultate dal Collegio è chiarito che " Dal 21 dicembre 2010 il Presidente della Repubblica è Alpha Conde, leader del partito "Rally of the Guinean People" (RPG), al suo secondo mandato con 53 seggi in parlamento. I due principali partiti di opposizione sono lo "Union of Democratic Forces of Guinea" (UFDG), che ha conseguito 37 seggi e "Union of Republican Forces" (UFR), con 10 seggi. Ai partiti minori sono stati assegnati i restanti sette seggi.⁹⁰ In occasione delle ultime elezioni che si sono tenute l'11 ottobre 2015, Alpha Conde è stato eletto con la maggioranza assoluta dei voti (RPG 57,8%).⁹¹ I due principali partiti di opposizione non riconoscono la validità del risultato elettorale ravvisandovi una "grande frode".⁹² La presenza di irregolarità è confermata da osservatori internazionali delle Nazioni Unite, dell'Unione Europea e dell'ECOWAS (Economic Community of West African States). Scontri etnici si sono verificati anche durante la campagna elettorale per le elezioni presidenziali svoltesi ad ottobre 2015.¹⁸⁵ Tra aprile e ottobre 2015 diversi scontri hanno avuto luogo tra le forze dell'ordine (prevalentemente Malinké, v. qui) e gruppi di manifestanti (prevalentemente Peuhl), e tra i sostenitori di Condé e i sostenitori dell'opposizione. La violenza usata dai manifestanti e il ricorso sproporzionato alla forza da parte della polizia hanno causato sia morti che feriti.¹⁸⁶ Le Nazioni Unite confermano che incidenti risultanti in morti e feriti sono accaduti ad esempio a Conakry fra il 13 e il 14 aprile, il 20 aprile, il 7 maggio e il 7 ottobre 2015.¹⁸⁷ In relazione a questi incidenti le Nazioni Unite confermano: un uso sproporzionato della forza da parte delle forze di sicurezza e arresti arbitrari;¹⁸⁸ l'omissione nel soccorso delle vittime da parte delle forze di polizia (le vittime sono state trasportate nelle strutture sanitarie dalla Croce Rossa o dai propri stessi familiari o da altri manifestanti); il rilascio di molti degli arrestati a seguito di pagamento di somma in denaro agli agenti di polizia o militari;¹⁸⁹ la trascurata compilazione di rapporti per qualificare gli incidenti da parte delle forze di sicurezza;¹⁹⁰ la

PDF Eraser Free

mancata pubblicazione dei risultati dell'inchiesta aperta dal governo.¹⁹¹ Condé è risultato vincitore delle elezioni presidenziali con il 57,8% dei voti.¹⁹²Le ultime elezioni locali in Guinea si sono svolte nel 2005. Il turno successivo, previsto nel 2010, ha subito una serie di rinvii, rispettivamente nel 2014, nel 2016 e nel 2017. **Le elezioni si sono infine svolte il 4 febbraio 2018. Tensioni e violenze hanno caratterizzato i diversi rinvii.** Secondo le Nazioni Unite, per quanto riguarda il 2016: - Tra marzo e aprile, i partiti della coalizione repubblicana d'opposizione, guidata dall'Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG), hanno invitato i cittadini ad unirsi alla protesta "dead town" durata più giorni per forzare il governo a ridurre il prezzo del carburante. Queste proteste hanno paralizzato il settore pubblico e privato a Conakry e hanno portato a scontri tra le forze dell'ordine e i giovani delle zone periferiche. Molti sono rimasti feriti e circa dieci persone sono state arrestate;¹⁹³Ad aprile, le donne membri dell'UFDG hanno tentato di organizzare una manifestazione pacifica per il rilascio della guardia del corpo del leader del partito, arrestato nel febbraio dello stesso anno perché sospettato di aver preso parte alla sparatoria in cui rimase ucciso un giornalista che stava lavorando per la stampa privata fuori dalla sede dell'UFDG stesso. La marcia, che avrebbe dovuto avere luogo nel comune di Kaloum, è stata prima proibita e poi impedita dalle forze dell'ordine;¹⁹⁴ - Il 16 agosto, una marcia organizzata dall'UFDG e regolarmente autorizzata dalle autorità si è conclusa con scontri tra le forze di sicurezza e i manifestanti nel municipio Ratoma di Conakry che hanno portato alla morte di un giovane e a ferite da arma da fuoco su tre manifestanti: una donna, un uomo e un bambino. Il poliziotto che ha aperto il fuoco è stato arrestato.¹⁹⁵ Secondo Amnesty International, per quanto riguarda il 2017: - A febbraio, sette persone sono state uccise a Conakry durante delle proteste connesse a degli scioperi relativi ad alcuni provvedimenti in materia di istruzione. Le forze di sicurezza hanno separato i manifestanti con gas lacrimogeni, manganelli e proiettili. Il 20 febbraio sono stati arrestati sette attivisti per i diritti umani che protestavano pacificamente per ottenere la riapertura delle scuole. Sono stati accusati di disturbare l'ordine pubblico, di partecipare a un'assemblea illegale, e sono stati rilasciati la sera stessa. Uno di essi è un giornalista televisivo, Hassan Sylla, che in seguito all'evento è stato sospeso dal suo impiego per sei mesi; - Ad aprile, maggio e settembre, le forze di sicurezza hanno sparato durante proteste nella regione di Boké. Almeno quattro persone sono rimaste uccise.¹⁹⁶ In occasione di e a seguito delle elezioni locali, svoltesi infine il 2 febbraio 2018, secondo HRW le forze di sicurezza hanno fatto ricorso a un uso eccessivo della forza letale durante una serie di dimostrazioni e scioperi dell'opposizione. Non risultano arresti o procedimenti a carico della polizia. In particolare: - Le forze di sicurezza hanno usato gas lacrimogeni, cannoni ad acqua, manganelli e armi da fuoco per separare i manifestanti. Dodici manifestanti e passanti sono stati uccisi a Conakry, mentre i protestanti hanno ucciso un agente e un poliziotto;¹⁹⁷ - Sette manifestanti sono stati uccisi e 89 feriti a febbraio a Conakry, mentre secondo fonti ufficiali più di 80 membri delle forze di sicurezza sono stati feriti.¹⁹⁸ A seguito di questi scontri il governo, affermando di dover proteggere la sicurezza pubblica, ha cominciato a vietare di frequente le manifestazioni pubbliche. I partiti dell'opposizione e ONG hanno accusato il governo di aver imposto un divieto di fatto assoluto di manifestazione, perciò violando la libertà di assemblea e manifestazione. Il governo nega tale accusa.¹⁹⁹ **La violenza che ha caratterizzato il 2018 ha inoltre portato il governo a dispiacciare unità armate nelle zone più a rischio di Conakry, ossia nella maggior parte nei quartieri abitati da appartenenti all'opposizione.** Frédéric Foromo Loua, un avvocato per i diritti umani, sostiene che questi provvedimenti violino la legge sulla pubblica sicurezza del 2015.²⁰⁰ 4.6. **Situazione attuale** Secondo HRW, Condé potrebbe cercare di modificare la Costituzione che impone il limite di due

PDF Eraser Free

mandati presidenziali per potersi nuovamente candidare nel 2020.201 Il leader dell'Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) ha incitato il 3 aprile 2019 i propri sostenitori a "prepararsi per la battaglia" contro un'eventuale modifica della Costituzione.202" 196 Amnesty International, Amnesty International Report 2017/18 - Guinea, 22 febbraio 2018. 197 HRW, Guinea's Efforts to Ban Protests Undermines Rights, 26 aprile 2019. 198 HRW, Guinea: Deaths, Criminality in Post-Election Violence, 24 luglio 2018. 199 HRW, Guinea's Efforts to Ban Protests Undermines Rights, 26 aprile 2019 Corte Penale Internazionale, Report on Preliminary Examination Activities, 2018, 5 dicembre 2018, par. 176. 174 HRW, Guinea: 8 Years Later, Justice for Massacre Needed, 27 settembre 2017. 175 Minority Rights Group International, World Directory of Minorities and Indigenous Peoples - Guinea, gennaio 2018. 176 HRW, Guinea: 8 Years Later, Justice for Massacre Needed, 27 settembre 2017. 177 Minority Rights Group International, World Directory of Minorities and Indigenous Peoples - Guinea, gennaio 2018. 178 IRIN, Guinea: Timeline, 15 gennaio 2010. 179 Minority Rights Group International, World Directory of Minorities and Indigenous Peoples - Guinea, gennaio 2018. richiamate anche in <http://protezioneinternazionale.giur.uniroma3.it/wp-content/uploads/2019/07/Rapporto-COI-Guinea-Conakry->

Non v'è dubbio quindi che il timore di subire nuovamente persecuzioni per motivi di opinione e di essere arrestato in forza della sentenza di condanna subita per aver liberamente manifestato la sua appartenenza alla compagine politica contraria al Presidente, è fondato ed attuale.

Alla luce di quanto sopra esposto può quindi essere riconosciuto al ricorrente lo *status* di rifugiato stante la rilevata assenza di cause ostative.

Quanto alle spese di lite, la circostanza che il ricorrente sia stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato e che parte resistente sia la stessa amministrazione statale autorizza la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale di Brescia, in composizione collegiale,

accoglie il ricorso e per l'effetto riconosce a (CF) nato a (Guinea) il **CODICE CUI** lo *status* di rifugiato ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 251/2007;

dispone che il presente decreto sia notificato al ricorrente e comunicato al Ministero dell'Interno presso la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Brescia Sez di Bergamo ;

spese compensate .

Manda alla cancelleria per quanto di competenza.

Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del 4 giugno 2019

Il Presidente Est.

Mariarosa Pipponzi